

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
(DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79/99 E 90/99)
(testo definitivo)

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12.8.1990 n. 241 (art. 12), disciplina la concessione di contributi od altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Il presente regolamento non si applica alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuata la concessione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche.

Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune.

Articolo 2 - Natura e tipologia
dei contributi e delle altre utilità economiche

Per contributi od altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività od iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale.

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune; la fruizione temporanea - per la durata dell'iniziativa - di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione.

Il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto

terzo, qualora la stessa sia promossa da soggetti terzi ed il Comune - in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione - decida di acquisire la veste di copromotore, assumendola come attività propria.

Articolo 3 - Aree di intervento

Il Comune può disporre la concessione di contributi od altre utilità economiche con particolare riferimento alle seguenti attività:

- socio-assistenziali ed educative,
- di tutela e valorizzazione dell'ambiente,
- di tutela dei beni monumentali e storici,
- di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero,
- di valorizzazione del tessuto economico,
- umanitarie.

Articolo 4 - Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità darfense.

Art. 4 bis - Ammissibilità ai benefici.

Il funzionario responsabile esamina periodicamente le domande pervenute, stabilisce quali iniziative siano ammissibili in relazione agli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio e alle indicazioni di bilancio, ed assegna a ciascuna domanda, con provvedimento motivato, un punteggio, fino a un massimo di trenta punti, in ragione del loro grado di coerenza con gli indirizzi della politica comunale.

Il punteggio zero, attribuito alle iniziative incompatibili con la politica comunale, determina l'esclusione da finanziamenti e benefici".

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande

I soggetti pubblici e privati, riconosciuti o non riconosciuti, possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali: descrizione e durata dell'attività, costo previsto, eventuali contributi di altri soggetti pubbli-

ci o privati, finalità dell'intervento, nominativo del delegato alla riscossione.

Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali devono pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

I sopradetti termini non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto.

Le domande per attività programmate per l'intero anno solare dovranno essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferiscono e contenere la descrizione delle iniziative, attività o manifestazioni programmate, il preventivo dei costi, eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Le domande di concessione per gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei beni di particolare pregio artistico e architettonico, esistenti nel territorio comunale, finalizzati alla conservazione di immobili di pregio artistico e architettonico di proprietà di enti pubblici e alla ristrutturazione di edifici di culto cattolico e pertinenti opere parrocchiali, devono essere sottoscritte dal Presidente o dal legale rappresentante e devono contenere:

- preventivo dei costi
- relazione tecnica
- documentazione fotografica
- parere della competente Soprintendenza
- indicazione di eventuali contributi percepiti da altri enti pubblici e/o da privati.

Tutte le domande devono essere presentate su appositi moduli allegati al presente regolamento ed essere sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante di enti, associazioni, società o gruppi.

La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta motivatamente dal dirigente responsabile del servizio nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento nei limiti degli stanziamenti definiti.

Con l'atto di concessione viene quantificata l'erogazione, anche se non si tratta di contributi di carattere finanziario.

Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 5 bis - Istruttoria delle domande.

Il funzionario responsabile del settore verifica la congruità dei preventivi di spesa e procede alle eventuali correzioni.

Indi assegna alle domande ammesse i seguenti punti, da sommare ai punti di cui all'art. 4 bis.:

- domande, già ammesse a contributo, relative ad ogni singolo settore individuato all'art. 3, che non si sono potute esaudire nell'anno precedente per esaurimento dei fondi punti 10
- attività, manifestazioni, iniziative che valorizzino la personalità e promuovano il progresso culturale, civile e sociale dei cittadini da 0 a 10
- attività, manifestazioni, iniziative di carattere sportivo, in particolar modo quelle rivolte ai giovani punti da 0 a 10
- priorità di presentazione della domanda punti da 0 a 5
- attività, manifestazioni, iniziative che valorizzino il nome e l'immagine della Città punti da 0 a 10
- numero di iscritti all'associazione richiedente 1 punto per ogni 10 iscritti per un massimo di 10 punti
- anni di attività dell'ass.ne richiedente punti da 0 a 5

La somma dei punti rappresenta la percentuale di incidenza da applicare al preventivo di spesa controllato di ogni singola iniziativa ai fini del riparto proporzionale della somma disponibile.

Articolo 6 - Modalità di erogazione dei contributi

Per le attività programmate nell'arco dell'intero anno solare l'erogazione di contributi viene effettuata in acconto, nella misura consentita dalla disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore al 70 % dell'importo concesso. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione da parte del beneficiario della stessa, di relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

Articolo 7 - Utilizzazione dei contributi

La concessione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate di cui all'articolo precedente.

In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, il dirigente responsabile del servizio dispone, con apposito atto motivato, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell'anno successivo da parte del soggetto di cui sopra.

Articolo 8 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Articolo 9 - Patrocinio del Comune

Il Comune, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/1990, favorisce le iniziative per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, sportiva, turistica e culturale.

Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni che lo richiedano.

Articolo 10

Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più Assessorati può comportare, per disposizione rispettivamente: del Sindaco o degli Assessori interessati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il patrocinio:

- concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
- affissione gratuita di manifesti e locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Comune di Darfo Boario Terme" e di manifesti e locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "Comune di Darfo Boario Terme" oppure "Patrocinio del Comune di Darfo Boario Terme";
- prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi ecc. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge);

Articolo 11 - Le domande

Le domande per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'art. 9, devono essere redatte sull'apposito modulo allegato al presente regolamento e indirizzate all'amministrazione comunale.

Articolo 12 - Concessione del patrocinio

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame; in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta Comunale. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi interventi di bilancio.